



Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa sulle novità recentemente introdotte dal legislatore

News

[Cessione bonus edilizi: in GU il decreto che contrasta le frodi](#) pag. 2

[Milleproroghe: guida alle principali novità](#) pag. 3

[Rottamazione ter: prossime scadenze](#) pag. 6

[CFP ristorazione collettiva: pubblicate le regole](#) pag. 6

[Vending machine: come evitare la duplicazione IVA tra corrispettivi ed e-fattura](#) pag. 7

[Bonus Turismo: on-line i modelli per le domande](#) pag. 8

[Imprese del settore wedding: in GU il decreto con i contributi](#) pag. 9

[Bonus digitalizzazione agenzie viaggio e tour operator: istanze dal 4 marzo](#) pag. 9

[Contributo a fondo perduto per le piscine: ecco il DPCM](#) pag. 9

[Nuovo Patent box: pronte le regole](#) pag. 11

[Bonus idrico: istanze dal 17 febbraio](#) pag. 11

STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

www.domenicofabbri.it

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber

www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri

Cessione bonus edilizi: in GU il decreto che contrasta le frodi

È approvato in Gazzetta Ufficiale il [DL 13/2022](#) che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.

Il provvedimento interviene per sbloccare il processo di **cessione** del **credito** dei **bonus edilizi** prevedendo che:

- dopo la prima cessione, libera e priva di limiti, sarà possibile cedere il credito per **due volte** e solo in favore di **banche**, imprese di **assicurazione** e **intermediari finanziari**;
- a partire dal 1° maggio 2022, il credito non potrà formare oggetto di cessioni **parziali** successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'AE. A tal fine verrà introdotto un **codice identificativo** univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, saranno definite con provvedimento del direttore dell'AE.

Inoltre, il decreto interviene sulle **misure sanzionatorie** contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche inasprendo le pene previste per i tecnici che inseriscono nelle loro **asseverazioni** dati falsi o che omettono di riferire informazioni rilevanti sul cantiere. È prevista la reclusione da 2 a 5 anni e la multa da € 50 mila a 100 mila (con aumento delle pene se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o gli altri). La stretta alle pene riguarda i tecnici che effettuano l'asseverazione dei requisiti tecnici per gli interventi di efficientamento, l'asseverazione di congruità delle spese e l'asseverazione dell'efficacia della messa in sicurezza antisismica, sia per il **Superbonus** che per gli altri bonus minori. Il reato scatta se il tecnico esponga informazioni false o ometta di fornire volontariamente informazioni rilevanti su requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione del progetto.

Altre disposizioni stabiliscono che nel caso di beni oggetto di **sequestro** disposto dall'Autorità giudiziaria, i relativi crediti possano essere utilizzati una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli [artt. 121 c. 3](#) e [122 c. 3 DL 34/2020](#), aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo. Per la stessa durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni.

STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

www.domenicofabbri.it

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber

www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri

Altre disposizioni, infine, intervengono in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di **sicurezza** nei **luoghi di lavoro** in edilizia e sull'**elettricità** prodotta da impianti a fonti rinnovabili.

Su questo aspetto, a decorrere dal **1° febbraio 2022** e fino al **31 dicembre 2022**, viene applicato un meccanismo di **compensazione** a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:

- a) **impianti fotovoltaici** di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia (non dipendenti da prezzi di mercato);
- b) **impianti** di potenza superiore a 20 kW alimentati da **fonte solare**, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

[DL 13/2022](#)

[art. 121 c. 3 DL 34/2020](#)

Milleproroghe: guida alle principali novità

In tabella le principali novità del decreto Milleproroghe (DL 228/2021 conv. in L. 15/2022).

Novità	Descrizione
Riapertura termini dilazione	Viene disposta la riapertura dei termini per la rateazione del pagamento dei cari-chi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo 2020 – o per i contribuenti di Lombardia e Veneto “zona rossa” del 21 febbraio 2020 - sia intervenuta la decadenza dal beneficio, consentendo di presentare la relativa richiesta di dilazione dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022.
Assemblee e antiriciclaggio	Si prevede l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.a. e delle s.r.l. disposte dall'art. 106 DL 18/2020 alle assemblee che si svolgeranno entro il 31 luglio 2022 ; in tema di antiriciclaggio , di cui al D.Lgs. 231/2007, è stata identificata una nuova fattispecie al ricorrere della quale l'obbligo di adeguata verifica si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, e viene rafforzata la tutela del segnalante di operazioni sospette.

STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

www.domenicofabbri.it

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber

www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri



Riduzione del capitale sociale	Si estende alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disciplina di "sterilizzazione" prevista in origine dal DL 23/2020. In pratica, anche per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale.
Agevolazioni prima casa	Si proroga al 31 marzo 2022 (in luogo del 31 dicembre 2021) la sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all' acquisto o al riacquisto della prima casa .
Ammortamento del costo delle immobilizzazioni	Si estende la platea dei soggetti che possono beneficiare della facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, anche all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020. Si consente senza "limitazioni" la derogatoria all'adozione della sospensione degli ammortamenti all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020. Vale a dire che per effetto delle modifiche in commento, l'applicazione delle disposizioni viene estesa all'esercizio successivo per tutti i soggetti che intendono avvalersi di tale facoltà e non più per solo quelli che nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100% annuo dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Limite contante	Il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi ritorna ad essere stabilito nella misura di € 2 mila fino al 31 dicembre 2022 , per ridursi a € 1.000 a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Superbonus	Si dispone che per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal Superbonus) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a € 10 mila, non ricorre l'obbligo del visto di conformità e dell' attestazione della congruità delle spese - fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate - al fine di usufruire dell'agevolazione fiscale (detrazione) sotto forma di credito d'imposta cedibile o di sconto in fattura.
Credito d'imposta investimenti in beni strumentali	Si amplia i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d'imposta in beni strumentali nuovi transizione 4.0, disciplinato dalla legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (in luogo di quelli effettuati entro il 30 giugno 2022), ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

www.domenicofabbri.it

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber

www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri

Agricoltura	<ul style="list-style-type: none">- la proroga termini dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali, nonché all'IVA, per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo colpiti dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali allevati; - i nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole; l'ulteriore proroga, dal 2021 al 2022, degli incentivi previsti dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas; - la proroga a tutta la durata del periodo di emergenziale (attualmente fissato al 31 marzo 2022), della possibilità per le aziende agricole di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari posticipando alla fase della corresponsione del saldo, l'adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi benefici; - la proroga al 30 aprile 2022 del termine per la presentazione alle autorità regionali competenti delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa.
--------------------	--

Rottamazione ter: prossime scadenze

L'AdR ha riepilogato sul proprio [sito](#) le prossime scadenze per il pagamento, tramite **bollettino**, delle rate della **rottamazione ter** ([art. 3 DL 119/2018](#)), fissate per le seguenti date:

- 28 febbraio 2022 (per questa rata, il termine ultimo per effettuare il pagamento è il 7 marzo 2022);
- 31 maggio 2022;
- 31 luglio 2022;
- 30 novembre 2022.

Per il versamento entro le suddette date sono ammessi 5 giorni di **tolleranza**. Se il pagamento avviene oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfeziona e i versamenti effettuati valgono come acconto sulle somme dovute.

STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

www.domenicofabbri.it

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber

www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri

Vending machine: come evitare la duplicazione IVA tra corrispettivi ed e-fattura

In caso di operazione certificata sia con l'**invio dei corrispettivi** (tramite **vending machine**) che con l'emissione di **fattura elettronica**, l'esercente, per evitare la doppia imposizione dei corrispettivi incassati, può annotare quest'ultima nella sola contabilità generale, a condizione che dimostri il collegamento degli importi memorizzati nel sistema della vending machine e quelli certificati con la fattura elettronica.

Nel caso di specie, un esercente che gestisce lavanderie automatizzate vende ai clienti delle **tessere ricaricabili** o **gettoni** tramite una **cassa centralizzata** (vending machine) avente le caratteristiche di un distributore automatico soggetto, dunque, agli obblighi di censimento, memorizzazione e invio dei corrispettivi.

Diversi clienti sono però "business", pertanto, a seguito dell'acquisto/ricarica della **prepagata**, richiedono l'emissione di una fattura per la deduzione della spesa e per la detrazione dell'IVA. A tal proposito, l'esercente chiede all'AE come evitare che la **trasmissione telematica** dei corrispettivi possa generare una **duplicazione dell'IVA** nella **liquidazione periodica** in caso di successiva emissione, a richiesta del cliente, di fattura elettronica.

Secondo l'AE, per evitare la doppia imposizione dei corrispettivi incassati, l'esercente può annotare nella sola **contabilità generale** le fatture elettroniche emesse nei confronti dei **clienti business**, ma a condizione che dimostri il collegamento degli importi memorizzati nel sistema della vending machine e quelli certificati con la fattura elettronica.

Pertanto, secondo l'AE, l'esercente deve:

- effettuare la ricarica a favore dei clienti business solo tramite **tessere ricaricabili** (e non anche attraverso gettoni), associando il codice della prepagata, al momento del suo rilascio, al cliente stesso;
- indicare sulla fattura emessa il **codice** della tessera associata al cliente e la data di ricarica;
- consegnare la fattura non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione di ricarica, al pari dell'effettuazione della **memorizzazione elettronica** del corrispettivo. In alternativa, deve consegnare, non oltre la fine della ricarica, una quietanza che riporti il codice della tessera associata, i dati del cliente, l'ammontare della ricarica e la data di effettuazione, richiamando poi la quietanza nella fattura elettronica;
- indicare nella fattura elettronica, tramite annotazione nel blocco informativo "**Altri dati gestionali**", che l'imponibile e l'imposta siano già confluiti tra i dati memorizzati e trasmessi telematicamente;

STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

www.domenicofabbri.it

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber

www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri



- compilare un **report dei corrispettivi** riguardanti le fatture elettroniche, per consentire la riconciliazione tra l'imposta relativa ai corrispettivi trasmessi, quella relativa alle fatture elettroniche emesse nello stesso periodo di liquidazione, e l'imposta indicata al rigo VP2 "totale delle operazioni attive" nella comunicazione di liquidazione periodica IVA.

[Risp. AE 22 febbraio 2022 n. 88](#)

Bonus Turismo: on-line i modelli per le domande

Dal 21 febbraio 2022 sono disponibili sul sito di [Invitalia](#) la **modulistica** e il **fac simile** della **domanda** per accedere alle seguenti due agevolazioni rivolte alle **imprese del comparto turistico**:

- **credito d'imposta** fino all'80% delle spese, cedibile a soggetti terzi (banche e altri intermediari finanziari);
- **contributo a fondo perduto** fino al 50% delle spese, per un importo massimo di € 40.000 (questo limite può essere aumentato a € 100.000 in presenza di particolari requisiti legati a digitalizzazione, imprenditoria femminile e giovanile, mezzogiorno).

Le domande possono essere presentate dal 28 febbraio al 30 marzo 2022 attraverso la piattaforma web di Invitalia. Le richieste saranno esaminate in ordine cronologico di arrivo. Al termine della verifica verrà pubblicata la graduatoria delle domande ammesse.

Imprese del settore wedding: in GU il decreto con i contributi

In **Gazzetta Ufficiale** è stato pubblicato il DM 30 dicembre 2021, recante i criteri e le modalità per l'erogazione di **contributi** alle imprese operanti nei settori del **wedding**, dell'**intrattenimento** e dell'organizzazione di **cerimonie** e dell'**Hotellerie-Restaurant-Catering** ([art. 1 ter DL 73/2021](#)).

Possono beneficiare degli **aiuti** di cui al decreto **MISE** in commento le **imprese** del settore che si trovano in entrambe le seguenti condizioni:

- nell'anno 2020, hanno subito una **riduzione** del **fatturato** non inferiore al **30%** rispetto al fatturato del 2019;
- hanno registrato, nel periodo d'imposta 2020, un **peggioramento** del risultato economico d'esercizio.

STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

www.domenicofabbri.it

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber

www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri

L'aiuto assume la forma del **contributo a fondo perduto** (erogato mediante **accredito** sul conto corrente bancario o postale) ed è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo degli aiuti Covid-19, o, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento *de minimis*. Ulteriori istruzioni, ricordiamo infine, arriveranno con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, incaricata di erogare il sussidio.

[DM 30 dicembre 2021](#)

Bonus digitalizzazione agenzie viaggio e tour operator: istanze dal 4 marzo

Il [Ministero del Turismo](#) ha fissato la deadline per accedere al credito d'imposta per la **digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator** ([art. 4 DL 152/2021](#); DM 29 dicembre 2021):

- dal **28 febbraio 2022** sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito) sarà possibile accedere alla sezione informativa dell'incentivo e scaricare il **facsimile** della domanda, la **guida** alla sua **compilazione** e la modulistica degli allegati;
- dalle ore 12:00 del **4 marzo 2022** sul sito di **Invitalia** (al link che verrà comunicato in seguito) sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il format online, caricare gli allegati ed effettuare l'**invio** della **domanda**.

Il **credito d'imposta** è pari al **50%** dei **costi** sostenuti dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale fino all'importo cumulato di € 25.000.

Contributo a fondo perduto per le piscine: ecco il DPCM

Il Dipartimento dello Sport ha pubblicato il DPCM 28 gennaio 2022, relativo alle modalità ed al termine di presentazione delle richieste di **erogazione** del **contributo a fondo perduto** (di valore massimo € 30 milioni) in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che hanno per oggetto sociale anche la gestione di **impianti natatori** ([art. 10-bis c. 1 DL 73/2021](#)).

Le richieste di erogazione del contributo destinato alla **gestione** e alla **manutenzione** degli impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine, ai corsi e alle attività sportive a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, dovranno pervenire **entro 30 giorni** dalla pubblicazione del decreto, esclusivamente in modalità telematica. I beneficiari dovranno presentare le **domande** agli **organismi spor-**

STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

www.domenicofabbri.it

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber

www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri

tivi affilianti (Federazioni, Enti di promozione sportiva o discipline sportive associate). A loro volta, gli organismi affilianti dovranno presentare al **Dipartimento** per lo sport il prospetto delle domande pervenute e istruite positivamente, mediante compilazione del format allegato.

Il beneficio è attribuito nel seguente modo:

- fino a € **25.000** (venticinquemila) per le piscine (vasche) con una **superficie** compresa tra **250 e 399 metri quadrati**;
- fino a € **40.000** (quarantamila) per le piscine (vasche) con una **superficie** pari o superiore a **400 metri quadrati**.

Nuovo Patent box: pronte le regole

L'AE ha definito le regole attuative del **nuovo patent box**, così come modificato dall'[art. 6 DL 146/2021](#), individuando le attività rilevanti e le spese agevolabili, la documentazione idonea e le modalità di esercizio delle opzioni.

In sintesi, la nuova disciplina agevolativa:

- consente di **maggiorare**, ai fini delle **Imposte dirette** e dell'**IRAP**, del **110%** le **spese** sostenute nello svolgimento di **attività di ricerca e sviluppo** finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all'accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati;
- **non include** più tra i beni agevolabili i **marchi** di impresa e il **knowhow**;
- consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e sviluppo, sostenute negli **otto periodi di imposta** precedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%;
- consente di predisporre una **documentazione idonea** che permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione ([art. 1 c. 2 D.Lgs. 471/97](#)). Si richiede a tal fine che il documento venga articolato in **due sezioni**: la prima per descrivere nel dettaglio il soggetto che fruisce dell'agevolazione, la seconda volta a circostanziare la base di calcolo dell'agevolazione e le connesse spese rilevanti.

Il nuovo Provvedimento prevede che possono optare per l'agevolazione i soggetti titolari di reddito d'impresa che rivestano la qualifica di **investitore**, o il soggetto **titolare** del diritto allo **sfruttamento economico** dei beni immateriali agevolabili che realizza gli investimenti in attività rilevanti nell'ambito della propria attività d'impresa, sostenendone i **costi**, assumendosi i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati (non è investitore chi non sostiene i costi).

STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

www.domenicofabbri.it

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber

www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri

Tra le **attività rilevanti** ai fini dell'agevolazione sono individuate le attività:

- classificabili come **ricerca industriale** e sviluppo sperimentale ex [art. 2 DM 26 maggio 2020](#);
- classificabili come **innovazione tecnologica** ex [art. 3 DM 26 maggio 2020](#);
- classificabili come **design** e **ideazione estetica** ex [art. 4 DM 26 maggio 2020](#);
- di **tutela legale** dei diritti sui **beni** immateriali.

La nuova prassi, inoltre, definisce le modalità di esercizio delle **opzioni** di adesione al nuovo regime, esercitabili sia dai contribuenti che non hanno aderito al precedente regime, sia, con alcune limitazioni, da quelli che intendono transitare **dal vecchio al nuovo regime**. È disposto, infine, che i contribuenti possano presentare istanza di **interpello**, allegando alla stessa il parere tecnico rilasciato dall'autorità competente in ordine alla qualificazione delle attività svolte come di ricerca e sviluppo.

[Prov. AE 15 febbraio 2022 n. 48243](#)

[art. 6 DL 146/2021](#)

Bonus idrico: istanze dal 17 febbraio

Dalle **ore 12.00** del **17 febbraio 2022** sarà possibile richiedere sull'apposita [piattaforma on line](#), il **bonus idrico** previsto dal [DM 27 settembre 2021](#).

Il bonus, finalizzato al risparmio delle risorse e alla riduzione degli sprechi di acqua, è riconosciuto nel limite massimo di **€ 1.000** per ciascun beneficiario e può essere richiesto per una sola volta, per un solo immobile, per le spese effettivamente sostenute per gli interventi di efficientamento idrico.

Possono beneficiare del bonus i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell'istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, che abbiano effettuato nel corso dell'**anno 2021** interventi di **sostituzione** di vasi sanitari in ceramica con nuovi **apparecchi** a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria, soffioni **doccia** e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a **limitazione di flusso d'acqua**.

Il **bonus idrico** è alternativo e **non cumulabile**, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.

Per la presentazione delle **istanze** è possibile seguire i passaggi descritti dal MiTE nell'apposita [guida](#). Le domande, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione, saranno ammesse fino ad **esaurimento** delle **risorse** finanziarie disponibili.

STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

www.domenicofabbri.it

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber

www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri